

Stabilire un sistema efficace, sicuro e ragionevole per la notifica dei polimeri

Status normativo attuale

I polimeri attualmente sono esentati dalla registrazione ai sensi del Regolamento UE REACH.

La Commissione europea è al lavoro per estendere ai polimeri gli obblighi in materia di registrazione.

Tale modifica sarà inclusa nella prossima revisione del Regolamento UE REACH, conformemente alla Strategia Chimica per la sostenibilità.

Dibattito in corso

Alcuni portatori di interessi chiedono che il settore fornisca maggiori informazioni sui polimeri.

La Commissione sta valutando l'opportunità di chiedere al settore di notificare le informazioni su alcuni polimeri.

Tale obbligo di notifica non si limiterebbe ai polimeri soggetti a registrazione, bensì più probabilmente si estenderebbe a tutti i polimeri presenti sul mercato.

Si tratta di un'innovazione delle attuali disposizioni del REACH, in virtù delle quali vige l'obbligo di notifica solo per le sostanze registrate.

La notifica dei polimeri dovrebbe essere limitata ad una concisa serie di dati.

La generazione di dati non contribuirà a tutelare maggiormente la salute umana o l'ambiente e potrebbe costituire un onere amministrativo sproporzionato per le aziende produttrici di polimeri e l'ECHA.



STANDO AL RAPPORTO WOOD/PFA, SUL MERCATO EUROPEO SONO PRESENTI CIRCA 200.000 POLIMERI. PER CIASCUNO DI QUESTI POLIMERI DOVREBBERO ESSERE NOTIFICATI UNO O PIÙ SOGGETTI GIURIDICI IMPORTATORI/PRODUTTORI.

In quali casi i dati sono troppi?



Qualora venissero richiesti dati per la notifica, l'ECHA riceverebbe una quantità sproporzionata di dati grezzi non analizzati.

Per giustificare una simile raccolta di dati, tutte le notifiche dovranno essere elaborate e analizzate. Questo esercizio richiederebbe l'allocazione di molte risorse, soprattutto da parte dell'ECHA.

Se si dovessero generare i dati della notifica – anche per i polimeri che non richiedono la registrazione (PLC, non PRR, precursori polimerici, ecc.) - tali dati resterebbero inutilizzati dopo l'invio?

L'utilità della notifica sarebbe differente a seconda dell'importanza dei dati condivisi. La generazione di dati non contribuirà a tutelare maggiormente la salute umana o l'ambiente e potrebbe costituire un onere amministrativo sproporzionato per le aziende produttrici di polimeri e l'ECHA.

Cosa suggerisce FEICA?

La notifica dovrebbe limitarsi alle seguenti serie di dati:

- Identificazione del fabbricante/dell'importatore
- Numero CAS (ove disponibile)
- Denominazione chimica
- Fascia di tonnellaggio

Queste informazioni dovranno essere considerate da ECHA informazioni commerciali riservate e non saranno rese pubbliche. Se le informazioni sul numero CAS fossero rese pubbliche, la competitività potrebbe risentirne.

È INDISPENSABILE CHE I DATI DELLA NOTIFICA SIANO LIMITATI AD UNA SERIE DI DATI. EVENTUALI DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI DATI NON DOVREBBERO FAR PARTE DELLA SERIE DI DATI PER LA NOTIFICA. I DATI DEI TEST O ANALITICI NON DOVREBBERO ESSERE NECESSARI NELLA FASE DI NOTIFICA.

Ulteriori informazioni sulla posizione di FEICA in merito alla registrazione dei polimeri sono disponibili all'indirizzo: <https://www.feica.eu/our-priorities/reach/polymers-requiring-registration>



FEICA è iscritta al **Registro per la Trasparenza dell'Unione Europea** con il numero **51642763262-89**.

FEICA - Fédération Européenne des Industries de Colles et Adhésifs
Rue Belliard 40 box 10, 1040 Bruxelles, Belgio
Tel: +32 (0)2 896 96 00 | info@feica.eu

www.feica.eu



FEICA® Rif. Pubblicazione n.: FMI-EX-K10-052